


AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI TPL URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI LECCE E DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA E DEI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO

Contratto di Servizio



CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI LECCE

E

S.G.M. SPA

**PER L’AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING”
DEL SERVIZIO DI TPL URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA’ DI LECCE E DEL SERVIZIO
COMPLEMENTARE DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA E DEI PARCHEGGI DI
INTERSCAMBIO**

L'anno ____, il giorno del mese di con la presente scrittura privata

tra

Comune di Lecce, di seguito denominato per brevità anche solo "Comune" o "Ente affidante" o "EA",
.....
.....

e

S.G.M. Società Gestione Multipla SpA, di seguito denominata per brevità anche solo "S.G.M." o
"Impresa Affidataria" o "IA"),
.....

...

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

PREMESSO

1. Che il d.lgs. 422/1997 ha conferito alle Regioni tutti i compiti e le funzioni relative al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale e che lo stesso d.lgs. (art. 5 e ss.) ha previsto che le Regioni conferiscano alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
2. Che la Regione Puglia, con L.r. 18/2002 (art. 3), ha attuato il riparto di competenze definito dal cit. d.lgs. 422/1997 prevedendo che i Comuni e le Province, ovvero se istituite, le Città Metropolitane, esercitino le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali;
3. Che l'art. 3 bis del d.l. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) ha previsto che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale;
4. Che la Regione Puglia ha attuato il suddetto art. 3-bis, in sede di prima applicazione, con l'art. 2 della L.R. Puglia n. 24/2012 e, successivamente con la D.G.R. n. 207 del 05/02/2019, definendo come "ottimale" l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico in ambiti di ampiezza coincidente con il territorio provinciale e pertanto individuato nella provincia interessata l'Organo di Governo dell'ATO (ambito territoriale ottimale);
5. Che la Regione Puglia, con l'art. 14 comma 1 lett. B della L.R. n. 52/2019, ha modificato l'art. 22 della L.R. n. 24/2012, prevedendo al comma 1 bis e al comma 1 ter che l'Organo di governo deleghi, ai Comuni che ne facciano richiesta, l'esercizio della funzione di affidamento in house della gestione dei servizi di trasporto urbano di competenza, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 2 art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e successive modificazioni, con conseguente assunzione del ruolo di autorità competente per l'affidamento medesimo e che tale delega si perfezioni mediante l'adozione di apposita convenzione da sottoscrivere entro trenta giorni dalla richiesta;
6. Che il contesto normativo del TPL a livello comunitario, nazionale e regionale è quindi attualmente definito dai seguenti provvedimenti:

- a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m. e i. recante <<Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59>>;
- b) Legge Regionale n. 18/2002 che, in attuazione del D.lgs. 422/97, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nella Regione Puglia;
- c) Legge Regionale n. 24/2012 recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"
- d) Regolamento (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370 <<relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia>>
- e) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 461, con la quale si fissano le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
- f) Legge 23 luglio 2009, n. 99 che all'art. 61 prevede che le Autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale "possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007";
- g) D.lgs. 201/2022 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
- h) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all'art. 1, c. 301, istitutiva del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale";
- i) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, recante "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario";
- j) Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- k) D. M. n. 157 del 28 marzo 2018 recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione;
- l) Deliberazione dell'Autorità Regolazione Trasporti 30 marzo 2017, n. 48 recante "Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012".
- m) Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 modificato dall'art. 21 bis della Legge n. 136 del 17/12/2018 di conversione del Decreto-Legge n. 119 del 23/10/2018, art. 27 recante "Misure sul trasporto pubblico locale" ed art. 48 recante "Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale";
- n) Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 28 novembre 2019, n. 154 recante "Atto di regolazione recante la "Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica";

- o) Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 49/2023, recante “Valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019”;
7. Che, a seguito di richiesta di delega da parte del Comune di Lecce, giusta l’art. 14 comma 1 lett. B della L.R. n. 52/2019, che ha modificato l’art. 22 della L.R. n. 24/2012, la Provincia di Lecce, nella qualità di Ente di governo dell’ATO competente alla programmazione, all’affidamento, gestione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale insistenti nel proprio territorio geografico, extraurbani ed urbani, ha delegato al Comune di Lecce la funzione di affidamento, amministrazione e gestione in house del servizio urbano di trasporto pubblico locale della Città di Lecce mediante sottoscrizione di convenzione ex art. 30 d.lgs. 276/2000.
 8. Che in data 14.4.2021, in attuazione della delega ricevuta, è stato pubblicato da parte dell’amministrazione comunale l’avviso di pre-informazione di cui all’art. 7, par. 2 del Regolamento CE 1370/2007 per l’affidamento in house del servizio di trasporto urbano della Città di Lecce Lecce nel quale la predetta amministrazione si riservava di affidare all’operatore interno in possesso dei requisiti per l’affidamento in house, il servizio di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi interscambio complementare a quello oggetto del presente avviso.
 9. Che S.G.M. SpA è società in house providing a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo del Comune di Lecce, come previsto all’art. 20 dello Statuto societario, che esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all’80% del fatturato nei confronti dell’amministrazione socia;
 10. Che le Parti intendono regolare i reciproci rapporti nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, e del relativo Allegato, nonché della normativa vigente applicabile al servizio di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi interscambio assicurando la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
 11. Al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, è stato definito per il servizio di TPL un Piano Economico Finanziario simulato (per brevità nel prosieguo “PEFs”), adottato in conformità dell’Annesso 5 alla Delibera ART n. 154/2019, nonché un distinto Piano Economico Finanziario simulato per il servizio di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi interscambio;
 12. Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e della normativa applicabile al servizio di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi interscambio, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo “Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento in house providing per il periodo 2023-2032;
 13. S.G.M. SpA si impegna a rispettare gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile previsti dal quadro normativo e regolatorio vigente;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

SEZIONE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto dell'affidamento

1. Il Comune di Lecce affida a S.G.M. SpA, che accetta, la gestione in concessione dei seguenti servizi:
 - servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e filoviario urbano e sub-urbano;
 - servizio complementare al TPL di gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di interscambio;
2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi del Comune di Lecce e di S.G.M. SpA sono disciplinati nella presente Sezione I (Condizioni generali) e nella Sezione IV (Norme finali). Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti parti:
 - Sezione II Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e filoviario urbano e sub-urbano;
 - Sezione III Servizio complementare al TPL di gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di interscambio.

Art. 3 – Durata, proroga ed effetti

1. Il presente Contratto avrà una durata di 9 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione del nuovo Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e filoviario urbano e sub-urbano, così come disciplinata al successivo art. 11 comma 3, e fatta salva la possibilità di proroga nei modi e sui presupposti previsti dalla legge vigente.
2. Al fine di evitare interruzioni del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e filoviario urbano e sub-urbano, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione dello stesso servizio da parte del nuovo affidatario, S.G.M. SpA è tenuta ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, la continuità dei servizi previsti dal presente contratto alle medesime condizioni dell'ultimo esercizio e nel rispetto dei medesimi standard di qualità, di efficacia ed efficienza.
3. Qualora la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e filoviario urbano e sub-urbano dovesse protrarsi per oltre un anno dalla scadenza del Contratto, le parti potranno concordare di apportare al Contratto stesso i necessari adeguamenti in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

1. S.G.M. SpA garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente contratto, con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione.
2. S.G.M. SpA si obbliga ad esercire il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
3. S.G.M. SpA manleva e mantiene indenne il Comune di Lecce da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati, anche nel caso di sub affidamenti.
4. A tal fine S.G.M. SpA deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente e dalla specifica sezione del presente contratto. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura

assicurativa con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.

5. S.G.M. SpA opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno al Comune di Lecce per le singole sezioni del presente contratto.
6. S.G.M. SpA si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.
7. S.G.M. SpA si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per ogni servizio oggetto di affidamento, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione del contratto nel rispetto della normativa di settore e dei principi contabili.
8. S.G.M. SpA si obbliga a consentire al personale incaricato dal Comune di Lecce, con riferimento alle singole sezioni, il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle strutture ed alla documentazione amministrativa e contabile connessa all'espletamento del presente contratto. L'accesso agli atti amministrativi e contabili dovrà avvenire previa richiesta scritta da notificare via PEC almeno tre giorni lavorativi prima della data di accesso.
9. S.G.M. SpA, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi – nel rispetto delle previsioni di legge - di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

Art. 5 – Carta della Qualità dei servizi

1. S.G.M. SpA elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 c. 461, lett. f) della L. 244/2007, ed, in particolare al D.P.C.M. 30/12/1998, ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità"), nonché in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. Puglia n. 795 del 17.04.2015 con la quale la medesima Regione Puglia ha approvato il Modello di riferimento regionale per la carta unica dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. S.G.M. SpA trasmettere al Comune di Lecce la Carta della Qualità dei Servizi entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto. Per le annualità successive al 2024, S.G.M. SpA si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi al Comune di Lecce entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora l'amministrazione non si esprima entro il 31 dicembre, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata ed S.G.M. SpA procede a pubblicarla sul proprio sito internet entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità di cui al paragrafo 6.12 dell'Allegato 10 e al paragrafo 4.5 dell'Allegato 13 (*Trasparenza*).
3. Il Comune di Lecce, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a consultare tutti gli "stakeholder" interessati, le associazioni dei consumatori, le associazioni dei passeggeri e le associazioni delle persone a mobilità ridotta e/o con disabilità, maggiormente rappresentative dei loro interessi e, in particolare, si impegna a riunire le Parti almeno una volta l'anno o ogni qualvolta se ne ravvisi oggettiva necessità al fine di monitorare il rispetto dei parametri stabiliti ed individuarne eventuali standard migliorativi. S.G.M. SpA si impegna ad acquisire i dati necessari nonché a fornire, nel corso e a seguito degli incontri concordati, i chiarimenti richiesti che si rendessero necessari in merito agli eventuali disservizi verificatisi.
4. S.G.M. SpA, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 c. 461, lett. f) della L. 244/2007, si impegna a sostenere, fino alla misura massima annuale di euro 10.000,00 (oltre Iva), le attività - di cui alle lett. b, c, d della suddetta disposizione, a ristoro di spese per attività approvate dal

Comune di Lecce, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In ogni caso il Comune di Lecce ha la facoltà di destinare un ulteriore importo per finanziare progetti specifici e speciali volti alla definizione o risoluzione di problematiche inerenti all'utenza.

5. Copie della Carta della qualità dei servizi devono essere disponibili per l'utenza, gratuitamente ed in numero congruo, con le modalità di cui al paragrafo 6.7.1 dell'Allegato 10 e al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 13 (*Informazioni all'utenza*).
6. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui agli Artt. 29 e 49 e agli Allegati 10 e 13 al presente contratto.
8. Gravi, reiterate ed ingiustificate violazioni delle disposizioni della Carta dei Servizi, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la revoca dell'affidamento del servizio da parte dell'ente affidante, previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 6 – Gestione del personale

1. S.G.M. SpA, nel rispetto della normativa vigente, deve disporre di personale in numero e livelli professionali adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, impegnandosi ad adibire agli stessi servizi solo personale in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle singole sezioni del presente contratto.
2. S.G.M. SpA si impegna a trasmettere al Comune di Lecce, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di servizio, l'elenco del personale addetto ai servizi, con specificazione della mansione, della qualifica, della tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato con indicazione, nel secondo caso, della data di scadenza) e delle informazioni previste dalla disciplina applicabile in capo al gestore. S.G.M. SpA si impegna a comunicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, le eventuali variazioni di personale nel mentre intervenute. Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui agli Artt. 29 e 49.
3. S.G.M. SpA si impegna ad osservare le disposizioni legislative e il Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative. Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui agli Artt. 29 e 49.
4. S.G.M. SpA si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
5. Tutto il personale a diretto contatto con il pubblico è tenuto ad indossare la divisa fornita da S.G.M. SpA e ad indossare sempre, esposto in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento. Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6.11.2 dell'Allegato 10 e al paragrafo 4.4.2 dell'Allegato 13 (*Riconoscibilità dei dipendenti*).
6. S.G.M. SpA si impegna ad adottare un "Codice di Comportamento" dei propri dipendenti, ispirandosi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.i., e in generale a dare attuazione agli indirizzi contenuti nel D.P.R. 30/12/1998 in tema di aspetti relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l'utenza. Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6.11.1 di cui all'Allegato 10 e al paragrafo 4.4.1 dell'Allegato 13 (*Codice di comportamento dei dipendenti*).

7. In caso di sciopero, S.G.M. SpA garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. S.G.M. SpA garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione al Comune di Lecce e all'utenza.
8. Al fine di garantire l'effetto, deterrente o incentivante, del sistema di penali/premi di cui all'Art. 29, S.G.M. SpA adotterà ogni iniziativa utile affinché lo stesso incida sulla remunerazione variabile del personale ed in particolare di quello con funzioni direttive.

Art. 7 - Tutela dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti dell'ente affidante saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
 - esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di SGM;
 - esigenze connesse alla sicurezza nella gestione dei servizi.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da S.G.M. Spa in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").
3. Titolare del trattamento dei dati personali è S.G.M. Spa, con sede legale in Lecce alla via S.p. Lecce-Vernole, km 1,5. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED], presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato GDPR.
4. L'ente affidante si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 del predetto GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a SGM per le finalità sopra indicate.

Art. 8 - Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

1. S.G.M. SpA è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017).
2. S.G.M. spa si impegna ad individuare ed adottare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

Art. 9 - Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella fornitura di prodotti e/o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, devono poter essere acceduti telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni dell'agenda e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. L'ente affidante si impegna ad istituire un tavolo di lavoro con il gestore per le finalità previste al precedente comma, a cui potranno partecipare altri soggetti proposti dalle Parti.

SEZIONE SECONDA: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E SUBURBANO

PARTE I: CONTENUTI TECNICO OPERATIVI

Art. 10 – Oggetto della sezione II

1. La presente sezione del Contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Lecce ed S.G.M. SpA in merito alla gestione in concessione – in regime “net cost” - dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e filoviario urbano e sub-urbano come individuati nel Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1 (PdE) e secondo le condizioni minime di qualità (CMQ) fissate di cui all'Allegato 10.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati in regime di esclusiva, limitatamente alla rete urbana e sub-urbana oggetto di affidamento, al fine di garantire gli effetti di rete nell'ambito dell'affidamento e un livello adeguato di ricavi da traffico e fatta salva l'applicazione dell'art. 4bis D.L. n. 78/2009.
3. Il Comune di Lecce, nell'ambito della concessione del servizio di trasporto pubblico, affida ad S.G.M. SpA la gestione dell'Autostazione denominata “City Terminal” che sarà oggetto di riqualificazione a cura del Comune di Lecce nell'ambito del progetto dell'Hub dell'Intermodalità finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo «Brindisi-Lecce-Costa Adriatica».
4. S.G.M. SpA si impegna a gestire l'Autostazione nel rispetto delle misure dell'Autorità di regolazione dei trasporti approvate con delibera n. 56/2018 del 30 maggio 2018 e volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi.

Art. 11 – Programma di Esercizio

1. La quantità dei servizi programmati definita nel Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1, al netto dei Bus*km a vuoto, è pari a:
 - **2.193.422,7 bus*km** nel primo anno di affidamento (2024),
 - **2.166.534,1 bus*km** nel secondo anno (Riprogrammazione 2025),

- **2.168.862,8 bus*km** a regime (Riprogrammazione 2026-2032).

Al fine di garantire la continuità del servizio nella produzione chilometrica prevista per il primo anno di affidamento è compreso il chilometraggio che verrà affidato all'operatore aggiudicatario della gara espletata ai sensi dell'art. 4bis D.L. n. 78/2009, pari a 250.779,4 bus*km/anno.

2. Il Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1 sarà integrato da S.G.M. SpA con le seguenti informazioni, per ciascuna linea:
 - numero e descrizione linea
 - capolinea di partenza e di arrivo;
 - orari di servizio per ogni corsa in termini di partenza e di arrivo ai capolinea;
 - indicazione delle fermate obbligatorie;
 - giorni di esercizio annui per ogni stagionalità di esercizio;
 - corse giornaliere nei diversi periodi dell'anno;
 - bus*km per ogni singola corsa e totali annui della linea;
 - posti offerti per singola corsa e posti offerti*km annui totali linea;
 - tipologia prevalente materiale rotabile impiegato in linea (caratteristiche generali);
 - velocità commerciale per linea.
3. S.G.M. SpA si impegna a trasmettere al Comune di Lecce, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Programma di Esercizio previsto per il primo anno di affidamento, integrato con le informazioni di cui al comma precedente, e a dare effettiva attivazione al nuovo servizio entro 30 (trenta) giorni dall'ordinanza dirigenziale di autorizzazione emessa da parte dello stesso Comune di Lecce il cui iter amministrativo si dovrà concludere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
4. Il Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1 sarà oggetto di riprogrammazione nel secondo e terzo anno di affidamento. A tal fine, S.G.M. SpA provvederà a trasmettere al Comune di Lecce almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'anno di riferimento le informazioni di cui al precedente comma 3 e a dare attuazione alle previste riprogrammazioni entro 30 (trenta) giorni dall'ordinanza dirigenziale di autorizzazione emessa da parte dello stesso Comune di Lecce il cui iter amministrativo si dovrà concludere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. Il mancato rispetto da parte di S.G.M. SpA di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 29.
6. Il Programma di Esercizio potrà essere oggetto ad aggiustamenti concordati dalle parti in fase di consolidamento dell'orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o razionalizzazione della circolazione.

Art. 12 - Flessibilità del Programma di Esercizio

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.

2. L'offerta commerciale può essere rideterminata annualmente, o in corso d'annualità, a parità di corrispettivo, entro il limite del +/- 2% della produzione complessiva annua per esigenze di interesse pubblico (eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo, culturale e sociale), interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio e delle linee, ovvero per causa di forza maggiore. Laddove tale rimodulazione comporti l'impiego di maggiori fattori produttivi (n. autobus impiegati e/o n. turni di servizio) delle modifiche si tiene conto in sede di confronto di cui al successivo art. 23.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda possono essere richieste sia dal Comune di Lecce sia da S.G.M. SpA, previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati dalle previsioni della presente sezione del contratto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, S.G.M. SpA è tenuta ad assicurare un'adeguata informazione alla clientela e al Comune di Lecce, nel rispetto delle condizioni minime di qualità e dei diritti dei passeggeri.

Art. 13 - Modifiche dei servizi

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal gestore per nessun motivo.
2. Nei limiti di cui all'art. 12 comma2, sono consentite autonomamente da parte del gestore temporanee modifiche al PdE nei seguenti casi:
 - motivi di ordine, sicurezza e salute pubblica o legati alla viabilità nei casi disposti dalle Autorità competenti;
 - cause di forza maggiore determinate da eventi straordinari e imprevedibili (calamità naturali, terremoti, allagamenti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, interruzioni stradali o rallentamenti della circolazione stradale determinati da incidenti, cantieri o altri eventi eccezionali che alterino le condizioni tipiche di traffico; interruzioni stradali per motivi diversi disposte o regolate dalle Autorità competenti; manifestazioni non programmate e/o che non siano state preventivamente comunicate; motivi attinenti alla sicurezza di esercizio; scioperi).
3. Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e temporanea interruzione del servizio e qualunque variazione al PdE.
4. Eventuali variazioni alla produzione, oltre i limiti di cui all'art. 12, comma 2, per cause imputabili al gestore in coerenza con quanto previsto nella Matrice dei Rischi (Allegato 5), sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al presente contratto. Il gestore si impegna con modalità appropriate ad assicurare la continuità del servizio contenendo al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni del servizio e in ogni caso assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio una volta venute meno le cause ostative.
5. S.G.M. SpA, in tutti i casi di cui ai commi precedenti del presente articolo, si impegna ad adottare ogni iniziativa utile al fine di limitare il pregiudizio per l'utenza, informandola tempestivamente e adeguatamente, e ad informare il Comune di Lecce.
6. Il PEFs (Allegato 5) riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12 comma 2, le eventuali variazioni non programmate del servizio genereranno effetti economico-finanziari in sede di Conto Economico Consuntivo (CEC)

e, quindi, in sede di confronto annuale fra quest'ultimo e il PEFs, come previsto al successivo articolo 23.

7. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte di S.G.M. SpA, il Comune di Lecce potrà sostituirsi, senza formalità, all'affidatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute e i danni subiti e contestuale sospensione del corrispettivo contrattuale.

Art. 14 – Materiale rotabile

1. S.G.M. si impegna a svolgere i servizi di cui al presente Contratto, da esercirsi in modalità automobilistica e filoviaria, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:
 - a) autobus e filobus indispensabili per lo svolgimento del servizio già nella disponibilità di S.G.M. SpA di cui all'Allegato 2 a titolo di proprietà, comodato d'uso gratuito e usufrutto gratuito;
 - b) ulteriori autobus che saranno acquistati da S.G.M. SpA secondo le previsioni del PEFs (Allegato 5).
2. La regolamentazione della messa a disposizione dei beni di proprietà del Comune di Lecce è definita dai contratti di comodato d'uso gratuito e usufrutto gratuito riportati nell'Allegato 3;
3. S.G.M. SpA provvede alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alle revisioni periodiche di tutto il materiale rotabile automobilistico e filoviario garantendo la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa dello stesso nel rispetto delle normative vigenti;
4. S.G.M. SpA, nell'ambito di quanto previsto dal piano di investimenti di cui al PEFs (Allegato 5), si impegna a dotare entro le tempistiche previste tutti i mezzi aziendali di sistemi di monitoraggio e controllo della flotta (AVM), di bigliettazione elettronica (SBE), di conta-passeggeri e di informazione multimediale all'utenza e a garantirne la manutenzione.
5. S.G.M. SpA è tenuta altresì a garantire in relazione ai mezzi componenti il parco rotabile la stipula di polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie.
6. Con riferimento agli autobus e/o filobus che dovessero essere acquistati dal Comune di Lecce nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali o comunitari (es. POR Puglia - Programma "SMART GO CITY"), e concessi in uso ad S.G.M. SpA nel rispetto dell'art. 93, comma 2 del Dlgs. N. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e ss.mm.ii., la stessa si obbliga:
 - a) ad utilizzare gli autobus e/o filobus esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio;
 - b) a non alienare gli autobus e/o filobus oggetto di finanziamento;
 - c) a considerare gli autobus e/o filobus acquistati e concessi in uso come aggiuntivi rispetto a quelli che si era impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare nell'ambito della programmazione del PEFs (Allegato 5);
 - d) ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus e/o filobus, il cui importo verrà restituito nell'ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del servizio;
 - e) a restituire gli autobus e/o filobus in caso di cessazione del servizio.

7. S.G.M. SpA si impegna a cofinanziare con proprie risorse l'acquisto di nuovi veicoli in occasione dei piani regionali di investimento con risorse vincolate di cui all'art. 10 della Legge Regione Puglia N. 18/2002, fatto salvo quanto previsto all'Art. 23 in ordine all'aggiornamento del PEFs.
8. S.G.M. SpA si impegna a comunicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la composizione del parco rotabile al 31 dicembre dell'anno precedente (targa, marca, modello, tipo di alimentazione, classe di emissione, posti, ecc...). Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 29.

Art. 15 – Infrastrutture, impianti e reti

1. Il Comune di Lecce mette a disposizione di S.G.M. SpA i beni essenziali di seguito elencati e riportati nell'Allegato 2:
 - a) l'Autostazione sita in Lecce in Viale Porta d'Europa – P.le Carmelo Bene (composta da area sosta autobus TPL, Turistici, Media – Lunga Percorrenza, biglietteria, bagni pubblici, zona d'attesa).
 - b) il Deposito Filoviario composto dal complesso edificatorio Deposito/Officina/Uffici sito in Lecce alla Via Perulli e le attrezzature di cui lo stesso è dotato;
 - c) l'Infrastruttura di trazione elettrica filoviaria e gli impianti ad essa correlati (n. 3 Linee di Trazione Elettrica, n. 6 Sottostazioni Elettriche; Infrastruttura interrata di telecomunicazione, D.O.T.E. ossia Centro di Comando e Controllo);
2. La regolamentazione della messa a disposizione dei beni di cui al precedente comma è definita dai contratti di comodato d'uso gratuito riportati nell'Allegato 3.
3. S.G.M. SpA provvede alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al precedente comma 1 mentre gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria di tali beni rimangono a carico del Comune di Lecce non essendo inclusi nell'ambito dei costi computati nel PEFs e pertanto non essendo coperti dal corrispettivo ivi quantificato.
4. L'affidatario è tenuto a garantire in relazione ai beni di cui al presente articolo la stipula di una "Polizza All Risks" che preveda una copertura massimale pari al valore totale degli stessi beni.

Art. 16 – Fermate autobus e filobus

1. S.G.M. SpA nell'espletamento del servizio di trasporto pubblico ha l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, presso tutti i punti di fermata regolarmente autorizzati e segnalati, indicati dal Programma di Esercizio.
2. L'elenco delle fermate autorizzate è riportato nell'Allegato 4.
3. L'istituzione di nuove fermate, anche di tipo temporaneo, è subordinata al riconoscimento da parte del Comune di Lecce, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dell'ubicazione delle stesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lettera c), della Legge della Regione Puglia n° 18 del 31/10/2002.
4. S.G.M. SpA è obbligata a rendere disponibile presso tutti gli impianti di fermata le "Informazioni all'utenza prima del viaggio" di cui all'Allegato 10.

5. Il Comune di Lecce, nell'ambito della concessione del servizio di trasporto pubblico, affida ad S.G.M. SpA la gestione degli impianti di fermata, in quanto beni strumentali allo svolgimento del servizio, a tal fine SGM SpA:
- a. adotta con le modalità e tempistiche previste dall'Allegato 10 il *Piano Operativo per l'Accessibilità*, individuando il livello di accessibilità delle fermate con particolare riferimento alle PMR e definendo le azioni per il suo miglioramento;
 - b. dà attuazione al piano di investimenti previsto nel PEFs per la dotazione delle fermate di "Pensiline smart";
 - c. subentra nel contratto di concessione sottoscritto con AVIP Italia Srl per lo "*Sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle pensiline e sulle paline di fermata autobus del trasporto pubblico urbano della Città di Lecce, comprensivo della fornitura di nuove pensiline e paline, in sostituzione di quelle esistenti*" (Rep. n. 7235 del 07/01/2015 così come modificato e integrato dall'Appendice contrattuale Rep. n. 7561 del 22/03/2016, con scadenza fissata al 21/03/2031) in luogo del Comune di Lecce, assumendone, in qualità di concessionaria del servizio di TPL, i rispettivi poteri e prerogative; S.G.M. SpA adotterà tutti i mezzi e le azioni necessarie previste nel citato contratto e dalla normativa vigente per assicurare il pieno rispetto delle condizioni contrattuali stipulate dal Comune di Lecce con AVIP Italia Srl, ivi compresa la proposizione dell'applicazione delle penali e la proposizione dell'eventuale avvio del procedimento di risoluzione del contratto concessorio nei casi stabiliti nel medesimo contratto o dalla vigente normativa;
 - d. apporta agli arredi degli impianti di fermata le modifiche o migliorie ritenute necessarie, previa autorizzazione del Comune di Lecce e comunque nel rispetto della normativa in materia; le stesse resteranno acquisite al Comune di Lecce senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo;
 - e. provvede alla realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale degli stalli di fermata;
 - f. provvede alla valorizzazione commerciale degli arredi degli impianti di fermata a fronte dell'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, fatti salvi gli impegni contrattuali già assunti dall'Amministrazione comunale in virtù del contratto di appalto di cui al punto c. del presente comma.

Art. 17 – Rendicontazione dei servizi

1. Nelle more dell'acquisizione e messa in funzione del Centro di Controllo Aziendale (CCA) completo di sistemi integrati, centrali e periferici su tutti i mezzi aziendali, di monitoraggio e controllo della flotta (AVM), di bigliettazione elettronica (SBE) e di conta-passeggeri, secondo il piano di investimenti previsto nel PEFs, S.G.M. SpA si impegna a tramettere al Comune di Lecce, con cadenze trimestrale ed entro il mese successivo al periodo di riferimento, i seguenti report:
 - Report sulla Regolarità e Puntualità mensile delle corse, articolata per linea, elaborata sulla base di quanto previsto nell'Allegato 10 al presente contratto di servizio;
 - Report sui chilometri effettuati mensilmente rispetto a quelli programmati, articolati per linea;
 - Report sui passeggeri mensili per linea rilevati dalle cedole di percorrenza del personale addetto alla guida;
 - Report sui Ricavi da traffico mensili per tipologia di titolo venduto;

Il mancato rispetto delle anzidette tempistiche comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 29.

2. Completato l'investimento di cui al comma 1 del presente articolo, saranno messi a disposizione del Comune di Lecce, in un'area del sistema informativo aziendale, accessibile via protocollo FTP, con accesso riservato tramite user-id e password dedicati, i seguenti dati generati automaticamente:

- Passeggeri per linea/direttrice;
- Puntualità delle corse per per linea/direttrice;
- Scostamento da orario per linea/direttrice;
- Regolarità delle corse per linea/direttrice;
- Load Factor per linea/direttrice;
- Chilometri effettuati rispetto a quelli programmati per linea/direttrice;
- Ricavi da traffico per tipologia di titolo venduto;
- Validazione titoli di viaggio per linea/direttrice.

I dati saranno disponibili per aggregazione giornaliera, settimanale, mensile e annuale e saranno aggiornati con cadenza almeno mensilmente.

Art. 18 – Obblighi dell'affidatario alla scadenza del contratto

1. S.G.M. SpA è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili.
2. S.G.M. SpA è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'ente affidante i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):
 - a) l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio;
 - b) l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
 - c) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio;
 - d) le informazioni relative ai ricavi da traffico.

Gli elenchi e le informazioni di cui all'elenco sopra riportato devono comprendere tutti i dati e le informazioni di cui al set informativo minimo predisposto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al comma 2, il Comune di Lecce sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.
4. S.G.M. SpA si impegna in ogni caso a collaborare con il Comune di Lecce in caso di subentro del nuovo gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

PARTE II: CONTENUTI ECONOMICI

Art. 19 – Corrispettivi, modalità di pagamento ed interessi di mora

1. Il Comune di Lecce corrisponde a S.G.M. SpA – a fronte dello svolgimento delle prestazioni in regime di obbligo di servizio pubblico (OSP) di cui alla presente sezione del contratto - un corrispettivo, come risultante dal PEFs (Allegato 5) determinato in conformità allo schema di cui all'Annesso 5, Schema 3 della Delibera ART n. 154/2019, dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e secondo la metodologia prevista dal D.M. n. 157/2018, il cui ammontare consente il raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, ivi compreso il riconoscimento della remunerazione del capitale investito, individuata in conformità alle disposizioni in materia di compensazioni degli obblighi di servizi pubblico e delle misure di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
2. La copertura economica del corrispettivo è garantita dalle risorse trasferite dalla Regione Puglia a titolo di "servizi minimi" nonché dai fondi trasferiti direttamente dal Comune di Lecce a titolo di contributo per lo svolgimento del servizio urbano in modalità filoviaria sui percorsi alimentati a trazione elettrica e risultanti dal PEFs (Allegato 5) oltre IVA come per legge.

Corrispettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Corrispettivo CdS Regione Puglia	5.633.182	5.632.989	5.633.182	5.633.182	5.633.182	5.633.182	5.633.182	5.633.182	5.633.182
Contributo del Comune di Lecce per il Servizio filoviario	354.745	354.745	354.745	354.745	354.745	354.745	354.745	354.745	354.745

3. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti sarà revisionato con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio 2025, in misura pari al tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).
4. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate di pari importo che S.G.M. SpA fatturerà al Comune di Lecce su base mensile posticipatamente l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. Il Comune liquiderà i predetti importi a S.G.M. SpA entro 30 giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura - inviata secondo la vigente normativa - alle coordinate bancarie IBAN in esse indicate.
5. Le fatture dovranno essere emesse in regime di "split payment" (D.L. n. 50 del 24/04/2017) e riportare l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti, Art. 17 ter DPR 633/1972"; sarà comunque applicabile il regime vigente al momento dell'emissione delle fatture.
6. Il bonifico bancario, della parte imponibile, sarà eseguito sul conto corrente dedicato intestato a S.G.M. SpA presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Lecce, avente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN – Coordinate Interbancarie					
CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	44	E	05262	16080	CC0801185134
IT44E0526216080CC0801185134					

7. La persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Legale Rappresentante o suo delegato,I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno disposti con specifici mandati di pagamento in favore di S.G.M. SpA.

8. S.G.M. SpA è tenuta a comunicare al Comune di Lecce eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati.
9. Il corrispettivo di cui al presente articolo deve intendersi non comprensivo dei ricavi (traffico/mercato) derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, né delle agevolazioni tariffarie.
10. L'ente affidante si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'amministrazione è tenuta a corrispondere per i primi trenta giorni gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, dal trentunesimo giorno gli interessi di mora.

Art. 20 – Altre fonti di finanziamento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario

1. Sono di competenza di S.G.M. SpA e concorrono unitamente al corrispettivo di cui all'articolo precedente alla determinazione dell'equilibrio economico del contratto:
 - i ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e le compensazioni dei minori ricavi da traffico conseguenti alla concessione di agevolazioni da parte della Regione Puglia, del Comune di Lecce e di altri Enti a particolari categorie di utenti;
 - i ricavi derivanti dalle attività commerciali dell'Autostazione denominata "City Terminal";
 - i ricavi derivanti dalla valorizzazione commerciale dei beni funzionali al TPL;
 - i ricavi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tariffaria e dall'attività di rimozione coatta (ex art. 159 D.Lgs. 258/1992) presso le fermate e nelle corsie preferenziali;
 - i ricavi derivanti dalla cessione di autobus nonché dalla prestazione di servizi (installazione e manutenzione degli apparati di bordo per AVM e bigliettazione elettronica e servizi commerciali) svolti in favore dell'operatore aggiudicatario della gara per l'affidamento del 10% del servizio ex art. 4bis D.L. n. 78/2009;
2. In conformità all'art. 17 d.lgs. 422/1997, concorrono altresì alla determinazione dell'equilibrio economico, nella misura risultante dal PEFs (Allegato 5), parte dei ricavi provenienti dal servizio di gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di scambio di cui alla Sezione III del presente contratto, in quanto servizio complementare al TPL ed affidato in house alla medesima S.G.M. SpA per la medesima durata del presente contratto.

Art. 21 - Politica tariffaria e misure antievasione

1. Sono a cura di S.G.M. SpA l'organizzazione e la gestione della rete di vendita per la commercializzazione dei titoli di viaggio dell'intero servizio di trasporto urbano e suburbano, compresa la quota di servizio affidata ad altro soggetto ai sensi dell'art. 4bis D.L. 78/2009.
2. S.G.M. SpA garantirà il rispetto delle condizioni minime di accessibilità commerciale di cui all'Allegato 10 attraverso una dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete, l'adozione di un Piano di intervento per la vendita e la gestione dei reclami; nei casi di inadempimento saranno applicate le penali ivi previste.
3. S.G.M. SpA garantirà la vendita a bordo del titolo di viaggio di corsa semplice valido 60 minuti, con sovrapprezzo. La vendita a bordo sarà disciplinata da apposite disposizioni riportate nel Regolamento di vettura emesso dalla stessa azienda esercente.

4. S.G.M. SpA è tenuta ad applicare i livelli tariffari e i titoli di viaggio determinati dal Comune di Lecce e riportati nell'Allegato 6.
5. Le tariffe di cui al comma precedente, riportate nell'Allegato 6, sono adeguate annualmente all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) mediante l'applicazione del metodo del price-cap di cui alla Misura 27 della Delibera ART n. 154/2019 e s.m.i..
6. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alla concessione di agevolazioni da parte della Regione Puglia, del Comune di Lecce o di altri Enti a particolari categorie di utenti sono di competenza di S.G.M. SpA.
7. S.G.M. SpA ha facoltà di adottare – previa autorizzazione da parte del Comune di Lecce - ulteriori categorie di titoli di viaggio ovvero sconti, concorsi e promozioni individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, ovvero secondo progetti finalizzati a favorire la mobilità casa-lavoro e casa-scuola e turistica anche in collaborazione con altri Enti, anche combinati con altre prestazioni o servizi, senza che da ciò possano derivare oneri a carico del Comune di Lecce. L'autorizzazione s'intende tacitamente concessa ove trascorsi 30 gg. dalla comunicazione effettuata da parte di S.G.M. senza che sia intervenuto provvedimento espresso da parte del Comune di Lecce.
8. S.G.M. SpA ha l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti di titolo.
9. Con riferimento ai servizi che verranno gestiti a seguito dell'aggiudicazione della procedura in attuazione di quanto previsto all'art. 4bis D.L. 78/2009, S.G.M. SpA si impegna a estrarre con cadenza mensile - entro il giorno trenta (30) del mese successivo a quello di riferimento - l'elenco delle validazioni dal sistema di bigliettazione elettronica attribuendo interamente il valore economico relativo a ciascun titolo a seconda della rete in cui avviene la prima validazione. L'importo di competenza dell'affidatario ai sensi di quanto previsto all'art. 4bis D.L. 78/2009, sarà corrisposto da S.G.M. SpA entro i successivi trenta giorni al netto dell'aggio dell'8% (ottopercento) sui titoli dalla stessa venduti.
10. S.G.M. SpA si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione tariffaria. A tal fine garantirà il rispetto delle condizioni minime per il contrasto all'evasione tariffaria di cui all'Allegato 10 attraverso l'adozione del Piano di controlleria e di un adeguato numero di controlli per l'accertamento di violazioni in materia di evasione tariffaria nonché di violazioni alle norme contenute nel regolamento di vettura aziendale; nei casi di inadempimento saranno applicate le penali ivi previste.
11. S.G.M. SpA svolgerà le attività di cui al precedente comma del presente articolo anche in riferimento ai servizi che verranno gestiti a seguito dell'aggiudicazione della procedura in attuazione di quanto previsto all'art. 4bis D.L. 78/2009, previo accordo commerciale con l'affidatario del servizio e riconoscimento di adeguato corrispettivo per le prestazioni erogate.
12. Ai sensi di quanto previsto dall' Art. 32 della Legge Regione Puglia N. 18/2002, sono di competenza di S.G.M. SpA gli introiti derivanti dalle sanzioni per l'accertamento di violazioni in materia di evasione tariffaria nonché di violazioni alle norme contenute nel regolamento di vettura aziendale.

13. S.G.M. SpA si impegna a svolgere, in relazione agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei filobus e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata di cui all'Art. 158, comma 2, lettere d) e h) del D.Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992, e a disporre la rimozione e il blocco dei veicoli ai sensi del successivo Art. 159 del medesimo decreto legislativo.
14. S.G.M. SpA è autorizzata a svolgere il servizio di rimozione coatta, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1922 (Regolamento di esecuzione CdS), dei veicoli in sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei filobus e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Nel caso di effettuazione del servizio sono di competenza della stessa S.G.M. SpA gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe per il servizio di rimozione coatta di cui all'Allegato 14, determinate e aggiornate annualmente secondo quanto previsto dal D.M. N. 401 del 4 settembre 1998 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli).
15. Con riferimento alla gestione dell'Autostazione denominata "City Terminal", S.G.M. SpA applicherà le tariffe di cui all'Allegato 7. Le tariffe saranno aggiornate annualmente dall'Amministrazione comunale di Lecce in misura pari al tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), e fatta salva la possibilità di revisione delle stesse nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Delibera ART n. 56/2018 del 30 maggio 2018.
16. Gli eventuali proventi delle attività di cui al presente articolo dovranno essere considerati nella rendicontazione economica del contratto e concorreranno alla remunerazione del servizio.

Art. 22 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio

1. S.G.M. SpA si impegna, nell'arco di durata del presente contratto, a conseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio di cui all'Allegato 9, definiti sulla base delle risultanze del PEFs tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio di cui al contratto. Gli stessi potranno essere oggetto di aggiornamento, previa intesa tra le Parti.
2. Gli indicatori individuati per il monitoraggio degli anzidetti obiettivi fanno riferimento a quanto previsto nella Delibera ART 154 /2019 Annesso 2 – Sezione 2 (Contenuti economici), nel rispetto del set minimo di indicatori di cui all'Annesso 7 della medesima delibera.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza avverrà in sede di confronto annuale, tra dati previsionali e dati a consuntivo, di cui al successivo art. 23 e terrà conto di quanto previsto riguardo alla ripartizione del rischio nella Matrice dei Rischi di cui al PEFs (Allegato 5). A tal fine S.G.M. SpA trasmetterà al Comune di Lecce i dati consuntivati di efficacia ed efficienza del servizio unitamente alla documentazione di cui al successivo Art. 23 e con le medesime tempistiche.
4. Il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili ad S.G.M. SpA comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 9, nel quale è altresì definito un meccanismo di premialità nel caso di over-performance; tale meccanismo, ha effetto unicamente sullo scomputo finanziario delle penali comminate.

Art. 23 - Equilibrio economico-finanziario e rimodulazione del PEFs

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio per l'intera durata del Contratto, le Parti procedono annualmente, acquisito il Conto Economico Consuntivo (CEC) certificato dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali del Piano Economico Finanziario (PEFs) con quelli del CEC nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi, al fine di registrare eventuali scostamenti.
2. Allo scopo S.G.M. SpA annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, trasmette al Comune di Lecce e all'ART gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, della metodologia e delle scelte di allocazione adottate, accompagnati da apposita certificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ART 154/2019 così come modificata dalla Delibera ART 113/2021.
3. Unitamente a quanto innanzi S.G.M. SpA trasmette al Comune di Lecce:
 - il PEFs aggiornato, limitatamente all'anno oggetto di verifica, in misura pari al tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), con la sola eccezione del costo del personale che sarà aggiornato ad un tasso pari all'1,5% medio annuo per tenere conto delle dinamiche previste dal rinnovo del CCNL di riferimento;
 - il CEC rettificato delle partite straordinarie attive e/o passive non di competenza dell'anno di riferimento nonché dei costi oggetto di rimborso a favore di S.G.M. SpA e delle stime dell'importo delle penali al netto delle premialità;
 - una nota di accompagnamento nella quale saranno esplicitate le operazioni di aggiornamento e rettifica rispettivamente del PEFs e del CEC.
4. A seconda dei risultati del confronto tra PEFs aggiornato e CEC rettificato e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
 - a. laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CEC) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEFs (Risultato netto PEFs), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno uno per cento ($\pm 1\%$) rispetto ai Ricavi operativi del PEFs, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ($\pm 1\%$) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ($\pm 5\%$), l'importo corrispondente alla parte eccedente, ridotto delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui al PEFs (Allegato 5), è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato con i corrispondenti importi registrati negli anni successivi;
 - c. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ($\pm 5\%$) dei ricavi operativi, le Parti provvedono ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati e verifica delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui al PEFs (Allegato 5) – e a sottoscrivere un apposito atto aggiuntivo al contratto che sostituisca il PEFs allegato.

5. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – e a sottoscrivere un apposito atto aggiuntivo al contratto che sostituisca il PEFs allegato, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - a. nel caso in cui al termine di ogni periodo regolatorio, ciascuno della durata di tre anni, gli importi accantonati di cui alla lettera b) del precedente comma, esclusi quelli già precedentemente assorbiti, facciano registrare un saldo di importo complessivamente pari al $\pm 5\%$ del valore dei ricavi operativi medi del triennio;
 - b. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari all'interno del periodo di riferimento di oltre il $\pm 2\%$ (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEFs nel medesimo periodo;
 - c. nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
 - d. nel caso l'ente affidante definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti per il rinnovo/incremento dei mezzi in uso;
 - e. nel caso di acquisto mezzi con quota di cofinanziamento a carico di S.G.M. SpA in occasione dei piani regionali di investimento con risorse vincolate di cui all'art. 10 della Legge Regione Puglia N. 18/2002;
 - f. nel caso di variazioni della copertura finanziaria dei servizi minimi di cui al presente contratto;
 - g. nel caso di necessità di variazione della quota di risorse provenienti dal servizio accessorio di gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di interscambio, destinata a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio di TPL;
 - h. nel caso di mancato avvio dei servizi da parte dell'operatore prescelto in attuazione dell'art. 4bis D.L. 78/2009.
6. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEFs, entro 90 giorni dalla trasmissione all'ente affidante del CEC dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEFs, intervenendo prioritariamente sui fattori indicati:
 - a. sui fattori di produzione;
 - b. sulle tariffe;
 - c. sulla quota dei ricavi provenienti dal servizio accessorio di gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di interscambio, destinata a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio di TPL;
 - d. sul programma di investimenti;
 - e. sul livello dei servizi.
7. Entro 30 gg dall'invio al Comune di Lecce del CEC relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione e alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti.

8. Laddove in sede di compensazione finale di tali importi si verifichi che il saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno uno per cento (+1,0%) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
9. Laddove, invece, in sede di compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.

Art. 24 - Politica investimenti e dismissioni

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nella relazione di affidamento e nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs).
2. S.G.M. SpA garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rivenienti dal corrispettivo del presente Contratto, oltre che quelle messe a disposizione dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali.
3. S.G.M. SpA si impegna, nell'arco di durata del presente contratto, a conseguire gli obiettivi posti per la realizzazione degli investimenti di cui all'Allegato 9; il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili ad S.G.M. SpA comporta l'applicazione delle penali di cui al medesimo Allegato.
4. I dati consuntivati relativi alla conformità degli investimenti saranno resi accessibili e messi a disposizione dei terzi secondo le tempistiche e le modalità previste nel paragrafo 6.12 "Trasparenza" dell'Allegato 10, coerentemente con il Piano di Accesso al dato riportato nella Relazione di affidamento del servizio.
5. Gli investimenti previsti in sistemi intelligenti di trasporto (Automatic Vehicle Monitoring, Bigliettazione elettronica, Conta-passeggeri) dovranno essere realizzati nel rispetto delle linee guida di cui all'Allegato 16 "Requisiti minimi dei sistemi ITS" allo "schema tipo" di capitolato speciale per le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, approvato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n° 26 del 13/01/2020 (Allegato 8).
6. S.G.M. SpA si impegna altresì a dismettere dal servizio i mezzi di seguito elencati e a cederli all'operatore aggiudicatario della gara per l'affidamento del 10% espletata ai sensi dell'art. 4bis D.L. n. 78/2009, nei termini e con le tempistiche previste al PEFs.

Autobus da cedere all'operatore aggiudicatario della gara per l'affidamento del 10% dei servizi							
Marca	Modello	Targa	Anno 1° Immatr.	Alimentazione	Classe di emissione	Lunghezza	Posti totali
IIA	CITYMOOD M 250	FA867SH	2015	Gasolio	Euro 6	10600	85
IIA	CITYMOOD M 250	FA872SH	2015	Gasolio	Euro 6	10600	85

Art. 25 - Valorizzazione commerciale

1. S.G.M. SpA ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali e complementari allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico del Comune di Lecce, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. S.G.M. SpA determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto. Restano ferme e valide le normative ed adempimenti vigenti in tema di imposta di pubblicità.
3. I proventi di tale valorizzazione dovranno essere considerati nella rendicontazione economica del contratto e concorrono alla remunerazione del servizio.

PARTE III: CONTENUTI QUALITATIVI

Art. 26 - Politica della qualità dei servizi

1. S.G.M. SpA si obbliga ad adottare e a pubblicizzare la Carta della Qualità dei servizi nei termini e con le modalità di cui al precedente Art. 5.
2. Allo scopo di garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche in essere, S.G.M. SpA si impegna a mantenere in corso di validità le seguenti certificazioni:
 - ISO 9001.2015 Sistema di Gestione per la Qualità
 - UNI EN ISO 14001-2015 Ambiente
 - UNI EN ISO 37001-2016 Anticorruzione
 - UNI ISO 39001-2012 Sicurezza Stradale
 - UNI EN ISO 45001-2018 Salute e Sicurezza sul Lavoro
3. S.G.M. SpA si impegna altresì conseguire, entro 18 mesi dall'avvio del servizio, le seguenti ulteriori certificazioni:
 - UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 - certificazione "Tecnologie informatiche – Tecniche per la sicurezza – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni".
 - UNI EN 13816-2002 Trasporto Pubblico di Passeggeri.

Il mancato conseguimento delle anzidette ulteriori certificazioni comporta le penali di cui all'Art. 29.

Art. 27 – Condizioni minime di qualità dei servizi (CMQ)

1. S.G.M. SpA si impegna, nell'arco di durata del presente contratto, a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni della clientela, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 10.
2. Gli indicatori individuati per il monitoraggio delle anzidette condizioni minime di qualità fanno riferimento a quanto previsto nella Delibera ART 154/2019 Annesso 2 – Sezione 3 (Contenuti

qualitativi), nel rispetto del set minimo di indicatori di cui all'Annesso 7 della medesima delibera integrato da una serie di indicatori di cui alla Delibera ART 149/2023.

3. Il mancato raggiungimento delle predette condizioni minime di qualità per cause imputabili ad S.G.M. SpA comporta l'applicazione delle penali di cui al medesimo Allegato, nel quale è altresì definito un meccanismo di premialità; tale meccanismo, ha effetto unicamente sullo scomputo finanziario delle penali comminate.
4. I dati consuntivati relativi ai fattori ed indicatori di qualità del servizio saranno resi accessibili e messi a disposizione dei terzi secondo le tempistiche e le modalità previste nel paragrafo 6.12 "Trasparenza" dell'Allegato 10, coerentemente con il Piano di Accesso al dato riportato nella Relazione di affidamento del servizio.
5. S.G.M. SpA si impegna a comunicare al Comune di Lecce, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati consuntivi su livelli minimi di qualità del servizio offerto di cui all'Allegato 10. Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 29.

PARTE IV: MONITORAGGIO

Art. 28 - Monitoraggio dei servizi

1. S.G.M. SpA garantisce il monitoraggio delle prestazioni affidate nella presente Sezione contrattuale trasmettendo al Comune di Lecce i dati e le informazioni di cui ai precedenti articoli ed in particolare:
 - a. Carta per la Qualità dei servizi di cui all'Art. 5;
 - b. elenco del personale e delle eventuali variazioni di cui all'Art. 6;
 - c. composizione del parco rotabile di cui all'Art. 14;
 - d. report per la rendicontazione dei servizi di cui all'Art. 17;
 - e. dati di monitoraggio degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui all'Art. 22
 - f. documentazione economica a consuntivo per la verifica dell'equilibrio economico finanziario di cui all'Art. 23;
 - g. dati di monitoraggio delle condizioni minime di qualità dei servizi di cui all'Art. 27.
2. Il Comune di Lecce può in ogni caso svolgere ispezioni e verifiche e a tal fine S.G.M. garantisce il libero accesso ai rappresentanti dell'Ente all'uopo preposti;
3. S.G.M. SpA illustra i risultati conseguiti al Comune di Lecce in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al presente contratto. L'amministrazione ha facoltà di chiedere ad S.G.M. SpA tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli eventuali scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti.

Art. 29 - Penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime – Premi

1. Le Parti hanno individuato indicatori di efficacia ed efficienza e di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare eventuali penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'Allegato 9 e nell'Allegato 10.
2. Sono altresì previste premialità in caso di over-performance; tali premialità hanno effetto unicamente sullo scomputo finanziario delle penali comminate. Qualora le riduzioni/mitigazioni

delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per SGM un incremento di corrispettivo.

3. Costituisce grave inadempimento, che può dar luogo alla risoluzione del contratto, la contabilizzazione di penali il cui ammontare superi, per tre esercizi contabili, anche non consecutivi, l'incidenza del 10 per cento del corrispondente corrispettivo contrattuale annuo.
4. Il sistema delle penalità ha lo scopo di scongiurare il realizzarsi di eventuali disagi e danni all'utenza, pertanto l'importo delle penali (al netto dei premi) sarà utilizzato, su indicazione del Comune di Lecce, per la realizzazione di investimenti e/o azioni atte a migliorare la qualità del servizio; in tal caso, per maggior trasparenza nei confronti degli utenti, S.G.M. SpA darà evidenza degli interventi realizzati attraverso la pubblicazione di una relazione sintetica da rendere disponibile in una dedicata sezione del proprio sito internet istituzionale.
5. Oltre all'applicazione delle penali previste nell'Allegato (CMQ) e nell'Allegato (Obiettivi efficienza ed efficacia) sono previste le seguenti ulteriori penali contrattuali:
 - a. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce della Carta per la Qualità dei servizi di cui all'Art. 5 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - b. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce dell'elenco del personale e delle eventuali variazioni di cui all'Art. 6 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - c. la mancata applicazione al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Atto del contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 per mese di ritardo, e a partire dal quarto mese la penale raddoppia.
 - d. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce delle integrazioni al Programma di Esercizio di cui all'Art. 11 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - e. la mancata comunicazione della composizione del parco rotabile di cui all'Art. 14 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - f. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce dei report di cui all'Art. 17 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - g. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce delle documentazioni di cui agli Artt. 22 e 23 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - h. il mancato rispetto delle tempistiche di adozione delle certificazioni UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 - certificazione "Tecnologie informatiche – Tecniche per la sicurezza – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni" e UNI EN 13816-2002 Trasporto Pubblico di

Passeggeri, di cui all'Art. 26 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 per ogni mese di ritardo per certificazione.

- i. il mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati consuntivi su livelli minimi di qualità del servizio offerto di cui all'Allegato 10 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, il Comune di Lecce provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. S.G.M. SpA, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla amministrazione le proprie controdeduzioni via pec. Il Comune di Lecce, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal gestore. Il decorso di dieci giorni dall'accertamento della violazione senza che il Comune di Lecce provveda alla sua formale contestazione, così come la mancata notifica della penalità applicata nei dieci giorni successivi al termine assegnato ad S.G.M. SpA per produrre proprie controdeduzioni vale quale archiviazione del procedimento.

PARTE V: CLAUSOLE GENERALI

Art. 30 - Trasparenza e Riservatezza

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 6.12 "Trasparenza" dell'Allegato 10, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste, coerentemente con il Piano di Accesso al dato di cui alla Relazione di affidamento del servizio.
2. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, il Comune di Lecce si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al presente contratto.

Art. 31 - Obblighi di informazione

1. Per quel che concerne gli obblighi riferibili alla comunicazione dei dati economici relativi al servizio affidato, S.G.M. SpA si attiene agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione e contabilizzazione definite dall'ART adottando i relativi schemi di contabilità regolatoria.
2. S.G.M. SpA trasmettere al Comune di Lecce tutta la documentazione che ai fini del suddetto monitoraggio verrà inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le modalità e le scadenze da questa ultima stabilite.

SEZIONE TERZA: SERVIZIO COMPLEMENTARE AL TPL DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA E DEI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO

PARTE I – MODALITA' DI EROGAZIONE ED OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 32 – Oggetto della sezione III

1. La presente sezione del Contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Lecce ed S.G.M. SpA in merito alla gestione in concessione dei seguenti servizi:
 - a. gestione degli stalli di sosta a pagamento su sede stradale pubblica all'interno delle aree tariffate così come individuati nelle planimetrie di cui all'Allegato 11;
 - b. gestione dei parcheggi di interscambio così come individuati nelle planimetrie di cui all'Allegato 11;
 - c. gestione del parcheggio interrato dell'Hub dell'Intermodalità che verrà realizzato dal Comune di Lecce nell'area dell'Ex Foro Boario e totalmente finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo «Brindisi-Lecce-Costa Adriatica».

Art. 33 - Tempistiche per l'attivazione del Piano Tariffario

1. S.G.M. SpA si impegna a trasmettere al Comune di Lecce, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Piano Tariffario previsto per il primo anno di affidamento di cui all'Allegato 11, integrato con l'elenco di dettaglio del numero di stalli tariffati per strada e zona tariffaria, e a dare effettiva attivazione al nuovo servizio entro 60 (sessanta) giorni dall'ordinanza dirigenziale di autorizzazione emessa da parte dello stesso Comune di Lecce il cui iter amministrativo si dovrà concludere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La verifica del numero degli stalli tariffati sarà oggetto di verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti.
2. Il Piano Tariffario di cui all'Allegato 11 sarà oggetto di riprogrammazione nel terzo e sesto anno di affidamento. A tal fine, S.G.M. SpA provvederà a trasmettere al Comune di Lecce almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'anno di riferimento l'elenco di dettaglio del numero di stalli tariffati per strada e zona tariffaria e a dare attuazione alle previste riprogrammazioni entro 60 (sessanta) giorni dall'ordinanza dirigenziale di autorizzazione emessa da parte dello stesso Comune di Lecce il cui iter amministrativo si dovrà concludere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La verifica del numero degli stalli tariffati sarà oggetto di verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti.
3. Il mancato rispetto da parte di S.G.M. SpA di quanto innanzi comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 49.

Art. 34 - Variazione del numero di stalli di sosta tariffata

1. I posti auto effettivi sono quelli rilevabili nelle planimetrie di cui all'Allegato 11 del presente contratto e saranno rideterminati con un verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti ogni qualvolta si apportino modifiche al numero degli stalli e/o alla struttura delle aree di sosta tariffata.
2. Il numero di stalli tariffati può essere rideterminato dal Comune di Lecce annualmente, o in corso d'annualità, entro il limite del +/-2% per esigenze di interesse pubblico, interventi di riorganizzazione e razionalizzazione della mobilità cittadina, ovvero per causa di forza maggiore. Laddove tale rimodulazione comporti l'impiego di maggiori fattori produttivi (n. addetti al controllo e/o n. turni di servizio) delle modifiche si tiene conto in sede di confronto di cui al successivo Art. 39.

3. Il PEFs (Allegato 12) riflette il piano tariffario di cui all'Allegato 11 condiviso dalle Parti, pertanto, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le eventuali variazioni rispetto a quanto programmato del numero di stalli tariffati e/o delle modalità di tariffazione e/o delle aree di tariffazione genereranno effetti economico-finanziari in sede di Conto Economico Consuntivo (CEC) e, quindi, in sede di confronto annuale fra quest'ultimo e il PEFs, come previsto al successivo Art. 39.

ART 35 - Modalità di erogazione dei servizi

1. SGM, assumendo la gestione dei servizi e attività ad essa affidate, subentra in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.
2. La gestione dei servizi medesimi avviene da parte di SGM in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e dal presente contratto di servizio.
3. SGM deve svolgere i servizi e le attività affidate con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto degli standard operativi richiamati nella presente Sezione ed altresì indicati della Carta della qualità dei servizi.
4. SGM deve erogare i servizi nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a. uguaglianza: l'attività e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
 - b. imparzialità: SGM si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c. continuità: SGM garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
 - d. partecipazione: SGM predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Lecce;
 - e. informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
 - f. efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici e telematici a disposizione della moderna tecnologia.

La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 36 - Obblighi specifici del Concessionario in relazione al servizio affidato

1. S.G.M. SpA nell'ambito delle attività di gestione delle aree pubbliche destinate ai servizi di sosta tariffata e di parcheggi di interscambio è altresì obbligata:
 - ad acquistare, installare e mantenere i dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);

- ad acquistare, installare e mantenere la segnaletica stradale orizzontale e verticale afferente agli stalli di sosta nelle aree tariffate e nei parcheggi di interscambio;
 - a commercializzare strumenti di pagamento alternativi al parcometro sia di tipo tradizionale (gratta e sosta, scheda elettronica a scalare) che digitale (app per mobile, sito web);
 - ad accertare le violazioni al Codice della Strada negli ambiti oggetto di affidamento sulla base delle direttive del Comando di Polizia Locale del Comune di Lecce;
 - a gestire le attività di incasso dei proventi della sosta tariffata e dei parcheggi di interscambio;
 - a gestire gli abbonamenti e le agevolazioni disposte dal Comune di Lecce in favore di particolari categorie di utenti;
 - al pagamento di tutte le imposte e tasse correlate ai servizi affidati (Tosap e Tari). A tal fine si precisa che nel PEF di cui all'Allegato 12, per la stima dei costi inerenti la Tosap sugli stalli di sosta tariffata, si è tenuto conto delle previsioni di cui al «Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale» approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23/05/2023 ed in particolare di quanto previsto all'Art. 24, comma 5 (le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate nella misura del 10 per cento.), all'Art. 26, comma 1, lettera c (per le occupazioni realizzate con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30 per cento) nonché di quanto previsto in merito alla classificazione delle strade dall'Art. 22, commi 2 e 4. Riguardo invece alla stima dei costi inerenti la TARI sugli stalli di sosta tariffata, si è tenuto conto delle previsioni di cui al «Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –TARI» approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.06.2020 e successivamente emendato con Delibera di Consiglio n. 154 del 30.07.2021 ed in particolare di quanto previsto all'Art. 26, comma 3 (alle aree scoperte ad uso parcheggio pubblico a pagamento si applica una tariffa fino ad una percentuale pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate - riduzione del 66%).
 - all'ottenimento e mantenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per il servizio medesimo;
2. Con riferimento invece alla gestione del parcheggio interrato dell'Hub dell'Intermodalità, S.G.M. SpA è obbligata a farsi carico:
- a) degli oneri del monitoraggio e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura adibita a parcheggio;
 - b) delle utenze di energia elettrica e telefoniche;
 - c) di ogni altro costo e onere relativo alla sicurezza, guardiana, gestione delle emergenze e pulizia dell'infrastruttura adibita a parcheggio;
 - d) a gestire le attività di incasso dei proventi del parcheggio;
 - e) a gestire titoli di sosta (tessere, biglietti), abbonamenti e agevolazioni disposte dal Comune di Lecce in favore di particolari categorie di utenti;
 - f) al pagamento di tutte le imposte e tasse correlate al servizio affidato;
 - g) all'ottenimento e mantenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per il servizio medesimo;

Art. 37 - Interruzione dei servizi

1. L'esecuzione dei servizi non deve essere interrotta né sospesa da S.G.M. SpA per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore determinate da eventi straordinari e imprevedibili (calamità

naturali, terremoti, allagamenti, sommosse e disordini) o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblica. In tali casi, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative.

2. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte di SGM, il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, a SGM per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa su di essa per le spese sostenute.
3. S.G.M. SpA è tenuta al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente contratto o negli allegati.

Art. 38 - Obblighi dell'affidatario alla scadenza del contratto

1. SGM è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'ente affidante i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):
 - a) l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio;
 - b) l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
 - c) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio;
 - d) le informazioni relative ai ricavi della sosta tariffata e dei parcheggi di interscambio su strada e in struttura.
2. SGM si impegna in ogni caso a collaborare con l'amministrazione in caso di subentro del nuovo gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

PARTE SECONDA: CONTENUTI ECONOMICI

Art. 39 - Remunerazione del servizio e verifica dell'equilibrio economico finanziario

1. SGM è titolare dei seguenti ricavi:
 - a. proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su sede stradale pubblica all'interno delle aree tariffate e dei parcheggi di interscambio;
 - b. proventi derivanti dalla gestione del parcheggio interrato dell'Hub dell'Intermodalità che verrà realizzato dal Comune di Lecce.
2. Come previsto all'art. 20 comma 2 della Sezione II del presente contratto, una parte dei ricavi del servizio di cui alla presente Sezione, nella misura risultante dai PEFs allegati, concorre alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario del PEFs relativo al servizio di TPL.
3. I proventi di cui al comma 1, tenuto conto della parte che confluisce direttamente nella contabilità regolatoria del servizio di TPL, compensano gli obblighi di servizio pubblico previsti per il servizio di cui alla presente Sezione, e consentono il raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria dello stesso, ivi compreso il riconoscimento della remunerazione del capitale investito.
10. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio per l'intera durata del Contratto, le Parti procedono annualmente, acquisito il Conto Economico Consuntivo (CEC) certificato dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali del Piano Economico Finanziario (PEFs) con quelli del CEC nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi, al fine di registrare eventuali scostamenti.

11. Allo scopo S.G.M. SpA annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, trasmette al Comune di Lecce:
- il PEFs aggiornato, limitatamente all'anno oggetto di verifica, in misura pari al tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al fine di ottenere la massima coerenza possibile con riferimento all'inflazione reale, con la sola eccezione del costo del personale che sarà aggiornato ad un tasso pari all'1,5% medio annuo per tenere conto delle dinamiche previste dal rinnovo del CCNL di riferimento;
 - il CEC rettificato delle partite straordinarie attive e/o passive non di competenza dell'anno di riferimento nonché dei costi oggetto di rimborso a favore di S.G.M. SpA e delle stime dell'importo delle penali al netto delle premialità;
 - una nota di accompagnamento nella quale saranno esplicitate le operazioni di aggiornamento e rettifica rispettivamente del PEFs e del CEC.
12. A seconda dei risultati del confronto tra PEFs aggiornato e CEC rettificato e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
- a. laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CEC) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEFs (Risultato netto PEFs), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno uno per cento ($\pm 1\%$) rispetto ai Ricavi operativi del PEFs, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ($\pm 1\%$) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ($\pm 5\%$), l'importo corrispondente alla parte eccedente è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato con i corrispondenti importi registrati negli anni successivi;
 - c. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ($\pm 5\%$) dei ricavi operativi, le Parti provvedono ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – e a sottoscrivere un apposito atto aggiuntivo al contratto che sostituisca il PEFs allegato.
13. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – e a sottoscrivere un apposito atto aggiuntivo al contratto che sostituisca il PEFs allegato, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- a. nel caso in cui al termine di ogni periodo regolatorio, ciascuno della durata di tre anni, gli importi accantonati di cui alla lettera b) del precedente comma, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti, facciano registrare un saldo di importo complessivamente pari al $\pm 5\%$ del valore dei ricavi operativi medi del triennio;
 - b. nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;

- c. nel caso l'ente affidante definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti;
 - d. nel caso in cui il numero totale di stalli tariffati vari di oltre il $\pm 2\%$ (due per cento) rispetto al numero di stalli previsti nei PEFs nel medesimo periodo;
 - e. nel caso di necessità di variazione della quota di ricavi che concorre alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario dei PEFs relativo al servizio di TPL.
14. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEFs, entro 90 giorni dalla trasmissione all'ente affidante del CEC dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione dei PEFs, intervenendo prioritariamente:
- a. sui fattori di produzione;
 - b. sulle tariffe;
 - c. sulla quota dei ricavi destinata a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio di TPL;
 - d. sul programma di investimenti;
 - e. sul livello dei servizi.
15. Entro 30 gg dall'invio al Comune di Lecce del CEC relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto stimato nei PEFs. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti.
16. Laddove in sede di compensazione finale di tali importi si verifichi che il saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno uno per cento ($\pm 1,0\%$) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
17. Laddove, invece, in sede di compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.

Art. 40 - Politica tariffaria

1. Sono a cura di S.G.M. SpA l'organizzazione e la gestione della rete di vendita per la commercializzazione dei titoli di sosta da strutturare mediante l'attivazione di canali di vendita diretti e indiretti, offline e online.
2. S.G.M. SpA garantirà il rispetto delle condizioni minime di accessibilità commerciale di cui all'Allegato 13; nei casi di inadempimento saranno applicate le penali ivi previste.
3. SGM applicherà le tariffe determinate dal Comune di Lecce e riportate nelle planimetrie di cui all'Allegato 11, nelle quali sono altresì indicati per ciascun anno di affidamento del servizio: le zone di tariffazione, il numero di stalli per zona di tariffazione, la tariffa oraria applicata, l'importo minimo ai parcometri, la tariffa giornaliera laddove applicata, le tipologie e gli importi degli abbonamenti, gli orari e i giorni di tariffazione, le zone di sosta per i residenti.

4. A far data dal terzo anno di affidamento (2026) la tariffa oraria minima della sosta (1,20 €/ora) non potrà essere inferiore al prezzo del biglietto di corsa semplice da 60 minuti di cui all'Allegato 6. Pertanto, nel caso di adeguamento di quest'ultimo ai sensi di quanto previsto dall'Art. 21 comma 5 (metodo price-cap) del presente contratto di servizio, si procederà altresì ad adeguare la tariffa oraria minima della sosta.
5. S.G.M. SpA è autorizzata a svolgere il servizio di rimozione coatta, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1922 (Regolamento di esecuzione CdS), dei veicoli in seconda fila o dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta. Nel caso di effettuazione del servizio sono di competenza della stessa S.G.M. SpA gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe per il servizio di rimozione coatta di cui all'Allegato 14, determinate e aggiornate annualmente secondo quanto previsto dal D.M. N. 401 del 4 settembre 1998 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli).

Art. 41 - Occupazione aree tariffate per motivi di pubblica utilità

1. Qualora, per motivi di pubblica utilità (manifestazioni, festa patronale, occupazione temporanea da parte di terzi autorizzati, ecc.) l'Amministrazione Comunale richieda al gestore l'occupazione di aree tariffate, allo stesso sarà riconosciuto un corrispettivo forfettario di 2,00 euro/giorno per ogni posto occupato, da riconoscere al gestore al netto di IVA.

Art. 42 - Permessi di sosta gratuiti e agevolati ai residenti nelle zone tariffate

1. Ai cittadini residenti nelle zone assoggettate al pagamento della sosta (residenza solo all'interno della zona a pagamento), regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe del Comune di Lecce, il gestore rilascerà un permesso gratuito per la sosta di una sola autovettura per ogni unità abitativa a condizione che il cittadino residente o i componenti della famiglia anagrafica così come risultanti dallo Stato di famiglia dell'Anagrafe del Comune di Lecce si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) non siano possessori o proprietari di box auto, autorimessa o posto auto nella zona tariffata di riferimento, delimitata da segnaletica verticale riportante la dicitura "esclusi residenti del settore...", ricomprendente l'abitazione dell'avente diritto;
 - b) siano possessori o proprietari di box auto ma che lo stesso è inidoneo dal punto di vista dimensionale per ogni singola vettura posseduta dai componenti il nucleo familiare ovvero che lo stesso è inagibile per motivi indipendenti dalla volontà del possessore o proprietario, esclusa la diversa destinazione d'uso;
 - c) siano possessori o proprietari di box auto ma l'unica autovettura nelle disponibilità della famiglia anagrafica è alimentata a GPL, convertita in post-vendita o venduta direttamente dalla casa automobilistiche in data antecedente al 1° gennaio 2001 ovvero che l'unica autovettura nelle disponibilità della famiglia anagrafica è alimentata a GPL, convertita in post-vendita o venduta direttamente dalla casa automobilistiche in data successiva al 31 dicembre 2000 ma il box auto è ubicato oltre il primo piano interrato (2°, 3°, ecc. piano interrato).
2. Il permesso potrà essere rilasciato a favore di specifica autovettura di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) o noleggio a lungo termine o comodato registrato ovvero comodato non registrato in presenza di rapporto di parentela di primo grado con il comodante convivente ovvero comodato risultante da trascrizione temporanea sul libretto di circolazione effettuata ai

sensi dell'art. 94, comma 4-bis de CdS., con indicazione della targa indicata nella domanda presentata per la singola unità abitativa.

3. Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- Dichiarazione che l'unità abitativa nella quale la famiglia è residente ha destinazione d'uso di "Civile abitazione";
- Dichiarazione di proprietà dell'immobile;
- Dichiarazione che la famiglia è residente nell'unità abitativa in virtù di contratto di Locazione/Comodato indicando gli estremi della registrazione del contratto;
- In mancanza di registrazione del contratto di locazione o di comodato dell'unità abitativa dichiarazione del componente della famiglia anagrafica di aver assolto gli oneri relativi all'ultimo pagamento della TARI (ex TARSU) allegando copia dell'ultimo versamento;
- Dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione non registrato in presenza di rapporto di parentela di primo grado con il Comodante, allegando copia del contratto di comodato;
- Dichiarazione dello Stato di famiglia del richiedente, così come risultante dallo Stato di famiglia dell'Anagrafe del Comune di Lecce;
- Dichiarazione che il cittadino residente o i componenti della famiglia anagrafica non sono possessori o proprietari di box auto, autorimessa o posto auto nella zona tariffata di riferimento, delimitata da segnaletica verticale riportante la dicitura "esclusi residenti del settore...", ricomprendente l'abitazione dell'avente diritto;
- Dichiarazione che il cittadino residente o i componenti della famiglia anagrafica sono possessori o proprietari di box auto ma che lo stesso è inidoneo dal punto di vista dimensionale per ogni singola vettura posseduta dai componenti il nucleo familiare ovvero che lo stesso è inagibile per motivi indipendenti dalla volontà del possessore o proprietario, esclusa la diversa destinazione d'uso;
- Dichiarazione che il cittadino residente o i componenti della famiglia anagrafica sono possessori o proprietari di box auto ma l'unica autovettura nelle disponibilità della famiglia anagrafica è alimentata a GPL, convertita in post-vendita o venduta direttamente dalla case automobilistiche in data antecedente al 1° gennaio 2001 ovvero che l'unica autovettura nelle disponibilità della famiglia anagrafica è alimentata a GPL, convertita in post-vendita o venduta direttamente dalla case automobilistiche in data successiva al 31 dicembre 2000 ma il box auto è ubicato oltre il primo piano interrato (2°, 3°, ecc. piano interrato);
- Copia fronte/retro del libretto di circolazione dell'autovettura per la quale si richiede il permesso;
- Copia del contratto di leasing o di noleggio a lungo termine dell'autovettura con specificato come utilizzatore la persona fisica o lettera di assegnazione dell'auto aziendale per il lavoro e per l'uso quotidiano;
- Dichiarazione del contratto di comodato dell'autovettura indicando gli estremi della registrazione del contratto;
- Dichiarazione di comodato d'uso dell'autovettura non registrato in presenza di rapporto di parentela di primo grado con il Comodante convivente, allegando copia del contratto di comodato;

- Dichiarazione che il comodato risulta da trascrizione temporanea sul libretto di circolazione effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4- bis de CdS;
 - Dichiarazione di impegnarsi a comunicare, al gestore ogni futura variazione sui requisiti oggetto dell'agevolazione”.
4. Termini e modalità operative di presentazione e compilazione delle domande saranno resi noti alla cittadinanza con apposita informativa che verrà all'uopo predisposta.
 5. Il permesso gratuito ha validità 1 anno, trascorso il quale il richiedente, ai fini del rinnovo, dovrà presentare autodichiarazione comprovante il mantenimento delle condizioni del rilascio del permesso.
 6. Viene previsto a carico dei beneficiari dei permessi gratuiti il rimborso delle spese sostenute dal gestore per l'emissione e la gestione del permesso gratuito, nella misura di 5,00 € all'anno.
 7. Ai cittadini residenti di cui al precedente punto viene inoltre concesso il rilascio di abbonamenti forfettari a titolo oneroso per la sosta delle autovetture eccedenti la prima per la quale è stato emesso titolo gratuito. L'importo trimestrale dell'abbonamento viene fissato in € 50,00 IVA compresa, quello semestrale viene fissato in € 100,00 IVA compresa, mentre l'importo annuale dell'abbonamento viene fissato in € 140,00 IVA compresa per la seconda autovettura ed € 190,00 IVA compresa per le successive.
 8. La sosta dei cittadini residenti con permesso gratuito o abbonamento forfetario oneroso è permessa solo nella zona adiacente l'abitazione, ma, anche ai sensi della L. 122/89, esclusivamente nelle strade o tratti di strade indicati dalla segnaletica verticale con la dicitura “esclusi residenti del settore ... “. A tale fine le aree a pagamento, nelle quali è permessa la sosta dei residenti, vengono suddivise nelle “zone” individuate in apposita tabella fornita ai richiedenti, che circoscrivono la validità territoriale delle agevolazioni concesse.
 9. Ogni permesso o abbonamento esplicherà la propria validità nella sola “zona” (e solo nelle strade indicate) ricomprensive dell'abitazione dell'avente diritto, che sarà all'uopo indicata sul titolo stesso. Il permesso o l'abbonamento autorizza la sosta della autovettura indicata nella sola zona riportata, senza diritto di riservazione alcuno e compatibilmente con l'offerta di stalli disponibili.

Art. 43 - Permessi di sosta ai residenti nella ZTL del centro storico

1. I cittadini residenti nella ZTL del centro storico, regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe del Comune di Lecce, sono equiparati ai cittadini residenti nelle zone tariffate. Agli stessi, pertanto, si applica quanto previsto dal precedente Art. 42. La validità territoriale del permesso, con riferimento alla “zona” di cui al comma 9 del precedente articolo, è definita sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 44 - Politica investimenti

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nella relazione di affidamento e nel PEFs di cui all'Allegato 12.
2. S.G.M. SpA garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rivenienti dai proventi di cui all'Art. 39, oltre che quelle messe a disposizione dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali.

3. S.G.M. SpA si impegna, nell'arco di durata del presente contratto, a conseguire gli obiettivi posti per la realizzazione degli investimenti di cui all'Allegato 13; il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili ad S.G.M. SpA comporta l'applicazione delle penali di cui al medesimo Allegato.
4. I dati consuntivati relativi alla conformità degli investimenti saranno resi accessibili e messi a disposizione dei terzi secondo le tempistiche e le modalità previste nel paragrafo 4.5 "Trasparenza" dell'Allegato 13.

Art. 45 - Valorizzazione commerciale

1. SGM ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali e complementari allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. SGM determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto. Restano ferme e valide le normative ed adempimenti in materia di imposta di pubblicità.
3. I proventi di tale valorizzazione dovranno essere considerati nella rendicontazione economica del contratto e concorrono alla remunerazione del servizio.

PARTE TERZA

CONTENUTI QUALITATIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Art. 46 - Efficienza, Efficacia e Qualità del Servizio

1. SGM si impegna a migliorare i livelli di efficienza, efficacia e qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e nel rispetto degli obiettivi previsti con l'affidamento.
2. SGM eroga i servizi di cui alla presente Sezione nel rispetto dei livelli minimi di efficienza, efficacia e qualità di cui all'Allegato 13.
3. Gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità sono stati individuati in coerenza con lo Schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità allegato al D.D. MISE del 31/08/2023. Ulteriori indicatori saranno adottati per il parcheggio interrato dell'Hub dell'Intermodalità una volta completato l'investimento.
4. Gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità sono stati definiti sulla base delle risultanze del PEFS tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio di cui al contratto e potranno essere oggetto di aggiornamento, previa intesa tra le Parti.
5. Il mancato rispetto dei livelli minimi di esecuzione del servizio, per cause imputabili a S.G.M. SpA comporterà l'applicazione delle penali previste nel medesimo Allegato 13, nel quale è altresì definito un meccanismo di premialità; tale meccanismo ha effetto unicamente sullo scomputo finanziario delle penali comminate.

6. I dati consuntivati relativi agli indicatori di efficacia, efficienza e qualità saranno resi accessibili e messi a disposizione dei terzi secondo le tempistiche e le modalità previste nel paragrafo 4.5 “Trasparenza” dell’Allegato 13.
7. S.G.M. SpA si impegna a comunicare al Comune di Lecce, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati consuntivi su livelli minimi di efficienza, efficacia e qualità di cui all’Allegato 13. Il mancato rispetto di quanto innanzi comporta l’applicazione delle penali di cui all’Art. 49.

Art. 47 - Carta della qualità dei servizi

1. S.G.M. SpA si obbliga ad adottare e a pubblicizzare la Carta della Qualità dei servizi nei termini e con le modalità stabilite nell’Art. 5.

PARTE IV: MONITORAGGIO

Art. 48 - Monitoraggio dei servizi

1. S.G.M. SpA garantisce il monitoraggio delle prestazioni affidate nella presente Sezione contrattuale trasmettendo al Comune di Lecce i dati e le informazioni di cui ai precedenti articoli ed in particolare:
 - a. Carta per la Qualità dei servizi di cui all’Art. 5;
 - b. elenco del personale e delle eventuali variazioni di cui all’Art. 6;
 - c. dati di monitoraggio degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità di cui all’Art. 46
 - d. documentazione economica a consuntivo per la verifica dell’equilibrio economico finanziario di cui all’Art. 39;
2. S.G.M. SpA illustra i risultati conseguiti al Comune di Lecce in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al presente contratto. L’amministrazione ha facoltà di chiedere ad S.G.M. SpA tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli eventuali scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti.

Art. 49 - Penali

1. Le Parti hanno individuato indicatori di efficacia, efficienza e qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare eventuali penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell’Allegato 13.
2. Sono altresì previste premialità in caso di over-performance; tali premialità hanno effetto unicamente sullo scomputo finanziario delle penali comminate. Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell’anno successivo.
3. Costituisce grave inadempimento, che può dar luogo alla risoluzione del contratto, la contabilizzazione di penali il cui ammontare superi, per tre esercizi contabili, anche non consecutivi, l’incidenza del 10 per cento del corrispondente corrispettivo contrattuale annuo.
4. Il sistema delle penalità ha lo scopo di scongiurare il realizzarsi di eventuali disagi e danni all’utenza, pertanto l’importo delle penali (al netto dei premi) sarà utilizzato, su indicazione del

Comune di Lecce, per la realizzazione di investimenti e/o azioni atte a migliorare la qualità del servizio; in tal caso, per maggior trasparenza nei confronti degli utenti, S.G.M. SpA darà evidenza degli interventi realizzati attraverso la pubblicazione di una relazione sintetica da rendere disponibile in una dedicata sezione del proprio sito internet istituzionale.

5. Oltre all'applicazione delle penali previste nell'Allegato 13 sono previste le seguenti ulteriori penali contrattuali:
 - a. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce della Carta per la Qualità dei servizi di cui all'Art. 5 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - b. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce dell'elenco del personale e delle eventuali variazioni di cui all'Art. 6 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - c. la mancata applicazione al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Atto del contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 per mese di ritardo, e a partire dal quarto mese la penale raddoppia.
 - d. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce delle integrazioni al Piano tariffario di cui all'Art. 33 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - e. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune di Lecce delle documentazioni di cui agli Artt. 39 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
 - f. il mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati consuntivi su livelli minimi di efficacia, efficienza e qualità del servizio offerto di cui all'Allegato 13 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, il Comune di Lecce provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. S.G.M. SpA, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla amministrazione le proprie controdeduzioni via pec. Il Comune di Lecce, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal gestore.

SEZIONE QUARTA: NORME FINALI

Art. 50 - Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato” composto da:
 - a) tre rappresentanti dell’ente affidante cui spetta la nomina del presidente del Comitato.
 - b) tre rappresentanti dell’affidatario, tra cui il direttore o il responsabile dell’esercizio.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - a) adempimento delle singole clausole contrattuali;
 - b) monitoraggio dei dati, anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di prestazione definiti nel contratto medesimo;
 - c) verifica dell’equilibrio economico-finanziario del contratto, compreso lo stato di attuazione degli eventuali investimenti previsti;
 - d) prevenzione e soluzione delle controversie, compresa l’eventuale definizione delle penali applicabili in caso di inadempimento contrattuale, nel rispetto di quanto comunque già previsto e specificato nel CdS.
 - e) all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Atto.
 - f) introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.

Ai fini di quanto innanzi il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le parti.

3. Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto della maggioranza dei suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale.
4. Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni trimestre, tenuto anche conto delle scadenze contrattuali, a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l’ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
5. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell’attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
 - luogo, ora di inizio e termine;
 - ordine del giorno della seduta;
 - nominativo degli intervenuti;
 - estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;

- resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
6. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti; a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto; in mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione è devoluta all'esame delle Parti; ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno, anche con l'assistenza del Comitato, per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Art. 51 - Clausola Fiscale

1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 52 – Risoluzione, cessione del Contratto e subaffidamento

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. In particolare, fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del Servizio, l'amministrazione può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
- sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione;
 - servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi;
 - mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;
 - gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo ovvero attinenti agli obblighi di servizio;
 - violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti allo svolgimento del servizio e oggetto del vincolo di delegazione interorganica.
3. S.G.M. SpA può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'amministrazione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine S.G.M. SpA dovrà trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 gg.
4. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali superi, per tre esercizi contabili, anche non consecutivi, l'incidenza del 10 per cento del corrispondente corrispettivo contrattuale annuo, Il Comune di Lecce può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore del gestore.
5. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto.

6. S.G.M. SpA può subaffidare a terzi, previa autorizzazione da parte dell'ente affidante, i servizi di cui al presente contratto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 53 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità

1. Le Parti concordano che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, S.G.M. SpA l'importo relativo al 60% del dodicesimo rateo di ogni annualità contrattuale, sarà trattenuto dall'ente affidante a titolo di garanzia.
2. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte S.G.M. SpA dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva a favore del Comune di Lecce, pari ad 10% dell'importo del corrispettivo annuale di cui all'Art. 19. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Lecce, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte di S.G.M. SpA, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, S.G.M. SpA è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'ente affidante, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.
4. S.G.M. SpA assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva l'amministrazione da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione dei servizi di cui al presente contratto

Art. 54 - Controversie tra le Parti

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Lecce.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 55 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del DPR n. 602/1973

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di SGM in quanto società *in house*. Tuttavia, SGM, su richiesta dell'amministrazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La normativa sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di SGM in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia il Comune, si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto non potendo SGM opporsi a tali verifiche.

2. La normativa sul C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non trova applicazione per il presente Contratto in quanto trattasi di affidamento “*in house providing*” nei confronti di SGM società a capitale interamente pubblico. Per le medesime ragioni, SGM non è tenuta a produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); il Comune si riserva, tuttavia, di verificare in corso di contratto ed in qualsiasi momento il rispetto degli obblighi in materia contributiva, considerando la violazione dei predetti obblighi quale grave inadempimento a carico del gestore.

Art. 56 – Norme fiscali e Spese contrattuali

1. Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l’IVA.

Art. 57 – Altre disposizioni

1. Prima dell’avvio del servizio, SGM deve presentare la seguente documentazione:
 - dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
 - copia degli attestati delle polizze assicurative di cui al presente contratto;
 - eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente.

Articolo 58 - Disposizioni finali

1. Il Contratto prevede la sottoposizione del gestore ad obblighi di servizio pubblico in conformità alla normativa vigente, pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 59 - Allegati

Allegati alla Sezione II (Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano e Suburbano):

Allegato 1 - Programma di Esercizio (PdE)

Allegato 2 - Elenco beni strumentali all’esercizio del TPL

Allegato 3 - Contratti di comodato e di usufrutto beni di proprietà comunale

Allegato 4 – Fermate TPL

Allegato 5 – Piano Economico Finanziario (PEFs) TPL e Matrice dei Rischi

Allegato 6 - Piano tariffario TPL

Allegato 7 - Piano tariffario Autostazione

Allegato 8 – Requisiti minimi dei sistemi ITS

Allegato 9 - Obiettivi di efficacia ed efficienza TPL

Allegato 10 - Condizioni minime di qualità TPL (CMQ)

Allegati alla Sezione III (Servizio complementare al TPL di Gestione dei Parcheggi di Scambio e della Sosta Tariffata su strada):

Allegato 11 – Planimetrie zone di sosta tariffata e Piano tariffario

Allegato 12 - Piano Economico Finanziario (PEFs) Sosta tariffata su strada e Parcheggi di interscambio

Allegato 13 – Obiettivi di efficacia, efficienza e qualità del servizio della Sosta Tariffata e dei Parcheggi di Interscambio

Allegati comuni alla Sezione II e alla Sezione III:

Allegato 14 – Tariffe Servizio Rimozione Coatta

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.